



Sentenza n. 246/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE per il VENETO

Composta da

TONOLO Marta Presidente

ZAFFINA Innocenza Consigliere

ALBERGHINI Daniela Consigliere, relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio di conto iscritto al n.**32094** del registro di Segreteria avente ad oggetto il conto giudiziale n.73700 dell'agente contabile Erika Cappato, quale economo del Comune di Ceregnano (RO) per il periodo 1.1.2020/25.9.2020, depositato il giorno 27 agosto 2021;

Vista la relazione n.334/2024 del Magistrato Istruttore sul conto, redatta in data 10 luglio 2024;

Vista la memoria e di documenti depositati dall'agente in data 9 ottobre 2024;

Visti gli altri atti e documenti tutti di causa;

Udito all' udienza del 30 ottobre 2024 - celebrata con l'assistenza del segretario d.ssa Alessandra Zotti e data per letta la relazione del Magistrato relatore, Cons. Daniela Alberghini -il Pubblico Ministero, nella persona del Vice Procuratore Regionale Francesca Dimita, presente l'agente, come da verbale.

SVOLGIMENTO IN FATTO

Con relazione di deferimento n. 334 in data 10 luglio 2024 il Magistrato istruttore ha chiesto di sottoporre a giudizio della Sezione il conto giudiziale n.73700 reso da Erika Cappato, economo del Comune di Ceregnano (RO), relativo alla gestione del fondo economale per il periodo 1 gennaio/25 settembre 2020.

Riferiva il Magistrato che, ~~all'esito dell'istruttoria esperita,~~ sotto il profilo formale, il conto risultava compilato secondo il mod. 23 del DPR 194/1996, era firmato dall'agente e riportava il visto di regolarità del Responsabile del Servizio finanziario dell'Ente.

Il conto esponeva i seguenti dati contabili:

A. Fondo economale iniziale pari ad € 3.000,00 (mandato di pagamento n. 312 del 08/02/2020);

B. Pagamenti complessivi pari ad € 1.728,18;

C. Rimborsi periodici complessivi pari ad € 1.718,28.

Sotto il profilo sostanziale, rilevava che *“la gestione appare irregolare in quanto non è stata emessa reversale di incasso di restituzione del fondo economale a chiusura della gestione del contabile uscente Cappato Erika. Il conto riporta, invece, l'indicazione della reversale di restituzione del fondo economale dell'esercizio 2019, a valere sulla gestione residui 2019, e non su quella di competenza 2020 (in atti ordinativo di incasso n. 338 dell'08/02/2020 su gestione residui 2019; dichiarazione del Responsabile del Servizio Finanziario prot. 4360/2024 del 13/05/2024). Conseguentemente non si è provveduto alla chiusura del Titolo di bilancio “spese per conto terzi e partite di giro” – gestione competenza 2020- con il*

corrispondente Titolo “entrate per conto terzi e partite di giro” del medesimo esercizio di competenza, generando così la formazione di residui non compatibili con la natura della gestione del fondo economale– di cassa in regime di anticipazione ed annuale (art. 153, co. 7 TUEL e D.Lgs n. 118/2011)”.

Rilevava, inoltre, il mancato deposito della relazione dell’organo di controllo interno ex art. 139 c.g.c. e la mancanza di un verbale di passaggio delle consegne. Concludeva il Magistrato, pertanto, per la irregolarità della gestione.

Il conto veniva sottoposto all’esame della Sezione anche ai sensi dell’art 147, comma 3 lett. d) del c.g.c. in quanto conto di ultima gestione dell’agente contabile.

Con decreto in data 12 luglio 2024, veniva fissata l’udienza del 30 ottobre 2024 per la trattazione del giudizio.

Il Comune di Ceregno provvedeva alla notifica della relazione introduttiva e del decreto di fissazione dell’udienza all’agente in data 5 agosto 2024.

In data 9 ottobre 2024, l’agente depositava una memoria difensiva, corredata di documenti, con la quale esponeva analiticamente tutti i dati contabili relativi al periodo di gestione in cui ha svolto le funzioni di economo comunale.

In particolare, rappresentava che in data 24/09/2020 era stata effettuata una verifica di cassa, già trasmessa con nota prot. n. 1419 del 16/02/2024 tramite piattaforma DAED (giacenza di cassa contanti pari ad € 192,46 e “Bollati acquistati da usare” pari ad € 12,45) e che gli importi , unitamente

al saldo del libretto bancario pari ad euro € 2.795,09, coincidevano con quelli indicati nel verbale di passaggio delle consegne, redatto in data 25/09/2020 ai sensi art. 233 comma 2 lettera e) del TUEL, all'economo subentrante, Alessandra Andriotto.

Detto verbale veniva allegato alla memoria, non essendo stato inviato dall'Ente in sede istruttoria per mero errore materiale.

Rappresentava, inoltre, che la situazione attestata in sede di passaggio delle consegne aveva trovato conferma anche in occasione della verifica periodica di cassa del revisore dei conti in data 30/09/2024 di cui al verbale n. 15/2020.

Concludeva, quindi, per la dichiarazione di regolarità del conto e il conseguente scarico.

All'odierna udienza, presente l'agente, il Pubblico Ministero riteneva superate le criticità rilevate ad eccezione di quella relativa al mancato deposito della relazione dell'organo di controllo interno, concludendo per l'irregolarità del conto.

All'esito della discussione il giudizio è stato trattenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il conto sottoposto all'esame del Collegio è quello dell'ultima gestione dell'agente contabile Erika Cappato, nominato con Determinazione dirigenziale n. 786 del 20 novembre 2011, svoltasi nel periodo dal 1 gennaio al 1 gennaio al 25 settembre 2020.

Il conto espone unicamente le spese sostenute ed i rimborsi effettuati in pari misura (euro 1.728,18), chiudendo in pareggio e riporta in calce l'annotazione relativa alla restituzione del fondo, apparentemente

avvenuta in data 8 febbraio 2020 (reversale n.338).

L'annotazione è, con tutta evidenza, frutto di un errore materiale, dal momento che trattasi della reversale d'incasso relativa alla restituzione del fondo economale dell'esercizio 2019 (e, quindi, di un fatto estraneo alla gestione dell'esercizio 2020), a cui è correlato il mandato di pagamento, in pari data (n. 312) e da cui avrebbe dovuto trarre avvio la gestione di cui è giudizio.

Dall'esame del conto -e del registro dei buoni economali-, tuttavia, emerge una diversa, grave, irregolarità, avendo l'agente sostenuto spese, poste a carico del fondo economale dell'esercizio 2020, anteriormente alla data di emissione del relativo mandato di pagamento. Si tratta dei buoni indicati ai numeri da 1 a 5, emessi rispettivamente in data 2, 23 e 29 gennaio e 1 e 7 febbraio 2020.

2. Il conto presenta, inoltre, ulteriori profili di irregolarità, nel complesso ostativi alla sua approvazione.

2.1. Risultano, infatti, effettuate spese non comprese nell'elenco di cui all'art. 4 del Regolamento del servizio di economato (approvato con delibera del Consiglio comunale n. 42 del 18 novembre 2003) ovvero prive dei caratteri di imprevedibilità e improcrastinabilità.

Secondo un più che consolidato orientamento della giurisprudenza della Corte dei conti, infatti, *“l'esistenza della gestione di spese c.d. “economali”, di entità limitata, che comportano urgenza di liquidazione, trova giustificazione nei principi generali in materia di contabilità pubblica unicamente in relazione all'esigenza di consentire alle amministrazioni pubbliche di far fronte, con immediatezza, a quelle spese necessarie per il*

funzionamento degli uffici (e, quindi, non per l'erogazione di servizi) per le quali, il ricorso all'ordinario procedimento di spesa, costituirebbe un impedimento o un ostacolo al buon andamento, in termini di efficienza, efficacia e speditezza, dell'azione amministrativa (in questo senso, Sez. Giur. Veneto, n. 134/2013, Sez. Calabria n. 109/2021, Sez. Sicilia n. 640/2022, Sez. App. Sicilia n, 51/A/2023).” (Sez. Veneto, n.79/2024).

Si tratta, comunque, di una gestione in deroga rispetto tanto alla programmazione quanto all'ordinario procedimento di spesa: *“da tale carattere discendono i principi che la costante giurisprudenza della Corte dei conti ha affermato in relazione alla gestione economale e, in particolare, quello per cui l'economo è obbligato ad utilizzare il fondo economato per le sole spese tassativamente previste nel relativo regolamento e non può distrarlo per eseguire spese non espressamente previste nel regolamento a prescindere da ogni valutazione in ordine all'utilità diretta delle spese effettuate per l'ente; oltre a quello per cui il fondo economale non può essere utilizzato per aggirare le disposizioni di contabilità in tema di assunzione di impegno ricorrendo, semmai, all'artificiosa parcellizzazione delle spese, dettate, in via generale, dalla normativa comunitaria e nazionale in tema di procedure contrattuali” (ibidem).*

In altri termini, le spese economali rivestono necessariamente carattere residuale e minimale rispetto agli acquisti compiuti nell'ambito di una programmazione generale (cfr. Sez. Veneto, n. 214/2016): rientrano, dunque, nel novero delle spese economali esclusivamente quelle caratterizzate dall'indefettibile caratteristica della non programmabilità,

imprevedibilità, improcrastinabilità.

Inoltre, *“la caratteristica della non programmabilità e dell'imprevedibilità che deve contraddistinguere le spese in tal modo effettuate impone (...) una specifica regolamentazione che, appunto, indichi il limite di utilizzo del fondo, le modalità di stanziamento e di eventuale reintegro, l'importo massimo del singolo esborso effettuabile e la tipologia delle spese sostenibili in ragione della loro urgenza ed inerenza alle finalità istituzionali dell'ente.”* Tale *“necessarietà, essendo un criterio che deroga alla regola stabilita e avendo portata generale deve essere letta in termini rigorosi, per evitare che tale macro-area di spesa diventi eccessivamente elastica consentendo di coprire qualsivoglia voce di spesa. In questo senso il concetto di necessità deve avere riguardo alla vita dell'ente di appartenenza, alla sua missione istituzionale; spesa senza la quale l'operatività stessa potrebbe risultare compromessa o, comunque, meno efficiente.”* (Sez. Calabria, n. 133/2024).

Nel caso in esame risultano effettuate due spese per “rinfreschi” (di modesto importo) che, in termini assoluti, non sono contemplate dal citato Regolamento comunale e altre (pagamento di tasse automobilistiche) che, seppure in astratto contemplate dall'art. 4 citato, difettano dei caratteri dell'imprevedibilità e dell'improcrastinabilità, stante, da un lato, l'intrinseco carattere di annualità e ripetitività e, dall'altro, l'insussistenza della necessità del pagamento in contanti.

2.2. Risultano, inoltre, effettuati acquisti di valori bollati (marche da bollo), ma non risulta allegato il correlato conto, necessario in quanto si genera una distinta gestione, a materia, che deve essere rendicontata

separatamente (Sez. Liguria, n. 36/2024; Sez. III App. n. 542/2017).

3. Il Collegio dà atto che è da ritenersi superata la criticità contestata in relazione alla mancata redazione di un verbale di passaggio delle consegne.

Il documento, regolarmente redatto in conformità agli artt. 181 e 182 Reg. Cont. Sato, è stato prodotto in giudizio e, comunque, l'intervenuta consegna del fondo nelle mani dell'agente subentrante - costituito da contanti e valori bollati- e libretto di deposito e integralmente ricostituito alla data del 24 settembre 2020 - è stata oggetto di riscontro in occasione della verifica periodica di cassa da parte di un soggetto terzo, quale appunto l'organo di revisione.

4. Quanto all'omesso deposito, unitamente al conto parificato, della relazione ex art. 139 co. 2 c.g.c., osserva il Collegio che si tratta di un adempimento specifico e diverso dalla parificazione del conto (cfr. Sez. Sicilia n. 949/21) sulla cui natura e contenuti questa Sezione ha più volte avuto modo di pronunciarsi, escludendo che integri una condizione di procedibilità dell'esame del conto (come, invece, la parificazione), tuttavia rimarcandone l'obbligatorietà (e la correlativa responsabilità in caso di omissione).

In linea con un condiviso orientamento delle Sezioni territoriali di questa Corte, il Collegio ritiene che la relazione costituisca un fondamentale elemento di giudizio al fine di valutare l'attendibilità delle risultanze del conto (cfr. Sez. veneto, n. 77/2024).

In particolare, con l'ordinanza n. 15/2023, questa Sezione ha chiarito che *“la relazione prevista dall'art. 139, c. 2, c.g.c. è resa dall'organo di controllo interno individuato dall'ente dovendosi in ogni caso garantire che lo stesso*

sia un soggetto terzo rispetto all'agente contabile al fine di non vanificare la funzione del controllo che, seppur interno, dev'essere svolto in posizione di terzietà; ferma restando l'autonomia regolamentare e organizzativa dell'ente, la relazione dovrebbe, preferibilmente, dare conto dell'attività di verifica svolta, comprendente, ad esempio: la regolarità formale del conto; la corrispondenza della documentazione giustificativa con le scritture contabili dell'ente e con le risultanze contenute nel conto; la tipologia delle entrate e delle uscite e i versamenti effettuati in tesoreria; ogni evenienza che possa aver determinato un'alterazione dell'assetto contabile con evidenza di eventuali elementi significativi che siano intervenuti nel periodo di rendicontazione; il livello di approfondimento della relazione dipenderà dalla tipologia del conto giudiziale esaminato, dai dati analizzati ai fini della parifica del conto e della verifica della concordanza dello stesso con le scritture detenute dall'ente nell'ambito dell'attività di controllo".

5. Tutto ciò considerato, il conto deve essere dichiarato irregolare, senza discarico dell'agente, pur non ricorrendo ipotesi di condanna in assenza di ammanchi.

6. Non è luogo a provvedere sulle spese in assenza di statuizione di condanna.

P.Q.M.

La Corte dei conti, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. **32094** del registro di segreteria promosso nei confronti dell'agente Erika Cappato in relazione al conto giudiziale n. 73700 depositato il giorno 27 agosto 2021, dichiara irregolare il conto e, per l'effetto, non discarica l'agente.

